



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 3451 del 2025, proposto da Aqa S.r.l. Società Benefit, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Luigi Giuri, Marco Massimino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Arera - Autorita' di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;

nei confronti

Aimag S.p.A., Hera S.p.A., non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

a) della deliberazione 27 maggio 2025 - 225/2025/R/idr, recante «Applicazione del meccanismo incentivante della regolazione della qualità tecnica del Servizio Idrico Integrato (RQTI), per le annualità 2022-2023. Risultati finali», adottata dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) nella riunione

del 27 maggio 2025, pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 20 giugno 2025 e trasmessa a mezzo PEC il 26 giugno 2025;

b) della nota della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale dell'ARERA Prot. 28738/2025 del 23 aprile 2025, recante «esiti delle verifiche di ammissibilità svolte nell'ambito del procedimento per le valutazioni quantitative previste dal meccanismo incentivante della Regolazione della Qualità Tecnica del servizio Idrico integrato (RQTI) avviato con deliberazione 39/2024/R/IDR»;

c) di ogni atto comunque connesso, preordinato e conseguente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Arera;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 maggio 2026 il dott. Luca Iera e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1. Premesso

che AqA s.r.l. società benefit ha impugnato, chiedendone l'annullamento con svariati motivi, la deliberazione ARERA n. 255 del 27.5.2025 con cui l'Autorità l'ha esclusa dall'attribuzione di premi, attribuiti per gli anni 2022 e 2023, collegati al conseguimento degli obiettivi di mantenimento e miglioramento della qualità tecnica del servizio idrico per i macro-indicatori M1, M2, M3 e le ha applicato una penale pari a euro 144.317,00;

che il ricorso risulta notificato unicamente ai gestori Aimag s.p.a. e Hera s.p.a. E non anche agli altri gestori premiati e indicati nell'allegato B della gravata deliberazione n. ARERA n. 255/2025;

2. Considerato

che le parti hanno chiesto l'integrazione del contraddittorio relativo al presente contenzioso, richiamando al riguardo il precedente della Sezione n. 1606/2024 con cui è stata disposta l'integrazione del contraddittorio, in un caso analogo, nei confronti dei gestori premiati individuati nell'allegato B, tavole 2, 3, 8, 10, della

gravata deliberazione n. ARERA n. 255/2025;

che le censure contenute nel ricorso allo stato non appaiono implausibili sicché, ai sensi dell'art. 49, comma 2, c.p.a., occorre disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;

3. Ritenuto pertanto di disporre, ai sensi dell'art. 49, comma 1, c.p.a., l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i gestori risultati destinatari di premialità, individuati nell'allegato B, tavole 2, 3, 8, 10, della gravata deliberazione n. ARERA n. 255/2025, che “vanno considerati controinteressati non solo formali ma anche sostanziali, in quanto potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale accoglimento delle doglianze in questione in conseguenza del ricalcolo (in diminuzione) dei premi a essi erogati, ai sensi dell'articolo 28 del RQTI allegato alla deliberazione n. 917/2017/R/IDR, secondo il quale l'entità dei premi riconosciuti dipende dal numero dei gestori ammessi” (TAR Lombardia, sede di Milano, Sez. I, sentenza n. 160 del 2023);

che, a causa dell'elevato numero dei controinteressati presenti e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a., la notificazione per pubblici proclami;

che la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale di ARERA dal quale risulti:

- l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e il numero di registro generale del ricorso;
- il nome della parte ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;
- gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;
- l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;
- copia del testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;
- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro

generale del ricorso.

ARERA dovrà curare che sul suo proprio sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato “Atti di notifica” dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l’avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione.

ARERA, infine, non dovrà rimuovere dall’home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

La notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla pubblicazione del presente provvedimento, a pena di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a..

La prova dell’avvenuta notificazione dovrà essere depositata presso la Segreteria della Sezione entro il termine perentorio di giorni 15 (quindi) decorrente dall’adempimento della notificazione per pubblici proclami.

L’udienza di discussione del merito verrà fissata in tempi ravvicinati e comunque entro il primo trimestre del 2027.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), non definitivamente decidendo sul ricorso in epigrafe, dispone gli incumbenti istruttori nei sensi e nei termini indicati in motivazione a carico di parte ricorrente.

Fissa per la trattazione del ricorso una udienza pubblica che verrà individuata in prosieguo entro il primo trimestre del 2027.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:

Marco Buricelli, Presidente

Luca Iera, Primo Referendario, Estensore

Marilena Di Paolo, Referendario

L'ESTENSORE

Luca Iera

IL PRESIDENTE

Marco Buricelli

IL SEGRETARIO